

Sport invernali (Maestri, Direttore piste sci, Operatore soccorso piste sci)*

Normativa di riferimento

La L. 8 marzo 1991, n. 81, “Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”, ha disciplinato, tra l’altro, la formazione e le modalità di composizione delle commissioni d’esame e le modalità di iscrizione negli albi regionali.

La L.R. 29 marzo 1993, n. 16, “Disciplina della professione di maestro di sci e dell’esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della L. 8.3.1991, n. 81”, ha attuato nel dettaglio la legge nazionale anche in tema di formazione, commissione d’esame e iscrizione dell’albo.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, prot. n. DAR 009363 P-4.31.1.3 del 10/07/2014, recante “Formazione professionale per maestri di sci. Prove Eurotest ed Eurosecurit . Rif. nota n. 32 del 29 aprile 2014”, ha stabilito che senza il superamento delle prove *Eurotest* e *Eurosecurit * non potr  essere rilasciato il diploma necessario ai fini dell’iscrizione all’albo professionale territorialmente competente, nella considerazione dei principi stabiliti dalla L. n. 81/1991 e, nello specifico, da:

- art. 8, comma 1, e art. 16, comma 1, lett. d, in base ai quali i criteri e le tecniche sciistiche, oggetto di insegnamento per i corsi tecnico-didattici e per gli esami, sono definiti ed aggiornati dalla F.I.S.I. in accordo con il Collegio Nazionale Maestri di Sci;
- art. 6 e art. 8, comma 2, in base ai quali, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parit  di preparazione tecnica e didattica, le Regioni sono tenute ad assicurare nei corsi per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, il rispetto dei criteri definiti dalla F.I.S.I. e dal Collegio Nazionale Maestri di Sci.

La L.R. 22 luglio 2009, n. 22, “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, all’art. 21, comma 3, ha stabilito che *“La Regione provvede alla organizzazione di Corsi per la formazione dei soggetti ed al rilascio di apposito attestato”*.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 249 del 28 marzo 2017, ha approvato le seguenti schede di qualificazione:

- **“Maestro di sci alpino”**;
- **“Maestro di sci nordico”**;
- **“Maestro di snowboard”**;
- **“Direttore di piste da sci”**;
- **“Operatore di primo soccorso piste da sci”**.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.